



CIRCOLARE TECNICA 35/92

Milano, 25 agosto 1992

\*\*\*\*\*  
OGGETTO: Orientamenti Banca d'Italia in tema di attuazione della  
legge 154 del 17 febbraio 1992.

Vd. pag. 2.

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

\*\*\*\*\*

**DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN COMMERCIO E FINANZA	DOTT. CORAGGIO
BOLEFIN FACTOR	DOTT. FERRONI
CARIPUGLIA FINANZIARIA	RAG. RUFFINO
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
	AVV. DEL FRATE
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
FACTORIT	DOTT. BADOGLIO
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FINE FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FINROMA	DOTT. ROMEO
FIRST CHEMICAL FACTORING	RAG. CARATI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
I.F.I.S. FACTORING	DOTT. ACQUARONE
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
MEDIOFACTORING	DOTT. CALLIGARO
MEDIOLANUM FACTOR	DOTT. TANSINI
MONTI PASCHI FACTOR	DOTT. ZENONI
OLIVETTI FINFACTORING	RAG. ZUIN
RIESFACTORING	DOTT. SAMAJA
SANPAOLO FACTORING	RAG. DE PALO
	SIG. HAIN
SAVAFACTORING	DOTT. SSA FERRO MILONE
	DOTT. FURLOTTI
SELEFACTOR	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SERFACTORING	DOTT. GUIDORIZZI
SIFIND	DOTT. CAMBIANI
SOPAFACOR	DOTT. CREMA
SPEI FACTORING	DOTT. DE SIMONE
SUD FACTORING	DOTT. PRINCIPE
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR	DOTT. GRECO
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. VITTORI
VENETA FACTORING	DOTT. CANETTA
	DOTT. BARBUI

\*\*\*\*\*

Presidenza e Segreteria:  
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI  
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:  
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

Di seguito si riportano gli orientamenti della Banca d'Italia in ordine ai quesiti interpretativi avanzati dall'Associazione in tema di modalità attuative della legge 154.

1) Modalità di adempimento degli obblighi di pubblicità

In base al decreto del Ministro del tesoro del 24 aprile 1992, gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 2, comma 1, devono essere adempiuti in "qualunque locale nel quale il pubblico abbia accesso non discriminato". Più in particolare, gli intermediari dovranno pubblicizzare le condizioni praticate nei locali delle proprie sedi abitualmente adibiti al ricevimento del pubblico. Per quanto riguarda invece l'attività di vendita o promozione svolte dai "promotori finanziari" a domicilio della clientela, nel rilevare che la legge non detta specifiche disposizioni in merito, si richiamano gli obblighi d'informazione ai sensi della L. 1/91 e dei regolamenti applicativi emanati dalla Consob.

2) Contenuto degli avvisi sintetici

L'avviso sintetico è relativo alle condizioni praticate per le operazioni e i servizi propri dell'intermediario. Esso contiene inoltre un rinvio ai fogli informativi analitici sia per quanto riguarda il maggior dettaglio delle medesime operazioni e servizi sia per quanto riguarda analoghi prodotti eventualmente commercializzati per conto di altri soggetti tenuti all'osservanza della legge.

3) Commercializzazione di propri prodotti tramite soggetti non tenuti all'osservanza della legge.

Gli obblighi in tema di pubblicità facenti carico agli intermediari finanziari che si avvalgono della rete distributiva di altro soggetto (venditore convenzionato) non tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 154/92, devono ritenersi assolti con il tempestivo invio dei dati da pubblicizzare. A tal proposito, si fa presente che ove presso il venditore convenzionato non sia stato esposto il foglio sintetico, occorre in ogni caso che gli annunci pubblicitari dell'intermediario affissi nei locali del venditore convenzionato medesimo contengano, anche mediante il rinvio ai fogli informativi analitici, le informazioni sui tassi d'interesse, sul prezzo e sulle altre condizioni praticate per i prodotti finanziari offerti.

